nesigles Regionale della Suglia nessiano cultura - Musico dibétistacho Diretto allo studio ristenza reclastica Totrazione professionale - Toformazione, spettacolo - Compo libero e sport SI Presidente

PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE

Relatore

Prof. Giuseppe Colasanto

Consergição Regionale della Tuglia 75 cofile Camaissian autoria de describe de de la Tuglia de de de la Conserva de de la Confermazione, speciarale Campo libero e sport

Il Fraidente

"PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE"

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la 5° Commissione, nella seduta del 28 novembre u.s., ha approvato, con la sola astensione del Consigliere Liuzzi, un testo di legge concernente "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale".

In buona sostanza il testo coordinato, che si propone all'approvazione di questo Consiglio, è scaturito dall'esame del disegno di legge presentato dalla Giunta ed affidato a questa Commissione dalla Presidenza del Consiglio in data 11/11/1977 e da una serie di emendamenti presentati dal Consigliere Galatone a nome del gruppo comunista; emendamenti che, in linea di massima, sono stati accettati dai componenti tutti la Commissione dietro consenso, anche, dell'Assessore al ramo Dr. Carlo Borgia.

sione, contiene tutta la normativa necessaria a regola mentare in maniera organica il settore musicale nell'ambito della politica culturale della regione e si prefigge, inoltre, lo scopo di dare una maggiore concretezza a
gli sforzi che la Regione fuglia compie da tempo in questo campo.

./...

Consiglio Regionale della Suglia Commissione cultura - Musica bibliotache Britto allo studio Lassistenza reclastica - Istrazione professionale - Informazione, spettacola - Composition - sport

Il Presidente

L'ampio respiro nel quale si muove la normativa che si propone, vuole consentire non solo la predisposizione di mezzi finanziari per tutti quegli enti ed associazioni che con serietà e merito svolgono attività a favore della divulgazione della cultura musicale, ma anche e soprattutto l'incentivazione e lo stimolo necessario per far considerare dalla comunità regionale la pratica musicale come elemento non secondario per la completa for mazione dell'uomo e del cittadino.

In tale ottica, quindi, si vuole elevare la diffusione della cultura musicale al rango di vero e proprio servizio sociale.

Il testo di legge si compone di N. 4 articoli dei queali si evidenziano i punti più importanti:

- l'art. 1 individua i compiti che si propone la regione per lo sviluppo della conoscenza della musica tra i cit tadini;
- l'art. 2 fissa in 500 milioni l'intervento annuo finanziario della Regione, a partire dall'anno 1977, ed affi da al Consiglio Regionale la nomina dei componenti il Comitato, il cui compito (art. 3) è quello di elaborare il piano di finanziamento triennale ed i piani di attua zione annuali, sulla base dei programmi presentati alla Regione da parte delle istituzioni previste dil'art. 1;
- l'art. 4, infine, individua la misura del finanziamenti regionali che saranno del 50% della spesa ritenuta ammis sibile per manifestazioni organizzate da Enti locali e dai loro Consorzi, e del 20% per le attività svolte da enti ed associazioni private.

Consiglio Regionale della Paglia Commissione sultara - allussi o bibliotoche - Disitta allo stadio ad essistenza ecolostica - Istrazione professionale - Informacione, spottacolo - Tempo libera o sport

Il Presidente

ART. 1

La Regione Puglia, al fine di promuovere iniziative diret te a sviluppare la conoscenza della musica tra i cittadini e a favorire la loro attiva partecipazione alla vita musicale, interviene:

- a) predisponendo, con la partecipazione degli Enti locali e del le istituzioni e delle associazioni musicali, piani triennali di sviluppo delle at nvità musicali e programma annuali di attuazione:
- b) promuovendo intese intercomunali, nell'ambito dei comprensori, province, comunità montane, ecc., per la gestione di ser vizi e formazione distrumenti di produzione musicali (orchestre, gruppi musicali di base, festival, stagioni lirico-con certistiche, ecc.);
- c) sostenendo la ricerca nel campo della musica per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la di
 dattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche,
 laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e
 la raccolta del patrimonio folkleristico regionale e per la
 formazione di operatori professionali (ricercatori, riprodut
 tori, folk singers, ecc.), in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Università regionali;
- d) promuovendo e sviluppando l'assenciazionismo musicale destina to a diffondere la cultura musicale, agevolando lo sviluppo della cooperazione e forme di autogestione tra gli operatori musicali, e assicurando la più empia gestione sociale delle istituzioni musicali;

Consegelio Regionale della Suglia Commissione cuttare - Mari è beblioteche - Diritto alla etadio L'assistenza recissiva - Istrazione professionale - Informazione, spetturalo - Compo lebero o sport

Il Presidente

segue art. 1

- e) coordinando l'attività dei complessi, delle istituzioni, del le associazioni, dei teatri di tradizione, delle società musicali, oltre che dei gruppi professionali o semprofessionali;
- f) sviluppando l'attività a livello regionale delle istituzioni orchestrali e corali già esistenti, e incentivando quelle na scenti;
- g) stabilendo organiche relazioni tra attività musicali, le scuo le musicali, le Università e l'associazionismo culturale.

Consiglio Regionale della Ruglia nuissimo interna Marie o biblictecho Diritto allo realio essistenza realistica del Composito professionale Taformazione, spettarelo de Compositibiro o sport

M. Presidente

ART, 2

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, a partire dall'esercizio finanziario 1977 è stanziato annualmente, in apposito capitolo di bilancio, la somma di L. 500.000.000.=

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all' artico lo precedente, la Regione si avvale di un Comitato, di nomina del Consiglio regionale, composto da:

- l'Assessore alla Cultura, che lo presiede;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- cinque rappresentanti del Consiglio Regionale, eletti con vo to limitato ad uno:
- due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello Spetta colo:
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante designato dalle associazioni concertistiche pugliesi.

Consiglio Regionale della Suglia Commissione cuttura - Music er biblistiche - Desitte alle studio ed anistanza scalistica - Istrazione professionale - Informazione, spettacolo - Tompo libero e sport

Il Presidente

ART. 3

Il Comitato di cui all'art. 2 ha il compito di elaborare, sulla base dei programmi presentati alla Regione da parte del le istituzioni di cui all'art. 1, il piano di finanziamento triennale ed i piani di attuazione annuali, favorendo:

- a) le istituzioni e le manifestazioni degli Enti locali e loro Consorzi, in particolare quelle che abbiano caratteristiche di continuità e durata di svolgimento nel tempo;
- b) iniziative intese al decentramento ed alla perequazione ter ritoriale delle attività musicali,;
- c) tutte quelle iniziative che abbiano un rapporto radicato con la tradizione culturale della Puglia (complessi bandistici, gruppi di ricerca popolare nel territorio), in collegamento con le istituzioni di ricerca musicale (Università, conservatori);
- d) l'attività dei gruppi professionistici e semi-professionistici autogestiti presenti nella Regione;
- e) tutti quei programmi intesi a sviluppare la conoscenza musicale, la sperimentazione didattica, l'animazione musicale;
- f) le associazioni musicali lirico-corcertistiche private.

Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate, per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- statuto e atto costitutivo dell'ente o associazione, in caso di enti non aventi personalità giuridica;

Consiglio Regionale della Suglia Commissione catara - Marie o tetra ciche Distilla alla statio L'assistenza cataria - Detrazione professionale Informazione, mettacale - Compo abero e post

M Duridante

seque art. 3

- relazione tecnico-artistica dell'attività svolta;
- programma dettagliato delle attività per cui si richiede il finanziamento;
- rendiconto dei contributi fruiti nell'anno precedente.

Cansiglia Regionale della Luglia
Commissione culture - Musei e biblicteche - Diritta alla studio
rd assistenza scalustica - Tetrazione professionale - Informazione,
spettacolo - Tompo libera e sport

Il Presidente

ART. 4

I finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere attribuiti, a ciascun piano di attività di cui si richiede il finanziamento regionale, per non più del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per manifestazioni organizza te dagli Enti locali e dai loro consorzi: e del 20% per le attività svolte da enti o associazioni private.

La somma della spesa per attività delle associazioni o enti privati non può, comunque, superare il 30% del fondo globale di attuazione della presente legge.